

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 181} —

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato **PISICCHIO**

Istituzione di un’Assemblea per la riforma della Costituzione

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tempo oggetto di dibattito in sede politica e in ambito giuridico il tema relativo a una coerente opera di revisione costituzionale volta ad aggiornare la parte seconda della Carta con riferimento ai profili ordinali.

L’esigenza, avvertita fin dai decenni passati, fu colta e affrontata dal Parlamento con l’istituzione delle Commissioni bicamerali per le riforme costituzionali che, a partire dalla Commissione Bozzi, attraversando la Commissione Iotti-De Mita, per finire alla Commissione D’Alema, svilupparono un’importante mole di lavoro sul piano dell’accumulazione documentale e della prospettazione delle ipotesi di riforma, senza, tuttavia, riuscire a determinare un plausibile percorso riformatore sostenuto, come prescrive la stessa Costituzione, dalle ampie maggioranze e dalle procedure previste dall’articolo 138.

Del resto appare di tutta evidenza l’inadeguatezza « politica » dello strumento predisposto dall’articolo 138 per una revisione costituzionale che non sia di mera e limitata correzione dell’impianto attuale: gli stessi Costituenti immaginarono infatti l’inserimento dell’articolo 138 non certamente quale strumento utile a ridisegnare l’ordinamento dello Stato. La questione, allora, è oggi la seguente: siamo di fronte a un’ipotesi di impegno riformatore limitato a un modesto « *maquillage* » costituzionale che non metta in dubbio l’intima coerenza dell’impianto, oppure si rende necessaria una revisione più ampia, tale da modificare in modo sensibile la filosofia dell’ordinamento dello Stato?

La mia opinione è sicuramente orientata a sostenere le ragioni della seconda opzione. Con l’avvento dei grandi (e incompiuti) processi di riforma dei sistemi elettorali intervenuti anche sulle spinte referendarie all’inizio degli anni ’90, si è

modificata in modo profondo la logica che animava l'intero assetto costituzionale.

Come è stato autorevolmente osservato, infatti, la logica proporzionalista che ha intriso l'intero impianto costituzionale (giova ricordare, infatti, che solo per ragioni di opportunità politica si ritenne di non rendere esplicita la costituzionalizzazione del principio proporzionalista secondo la proposta Mortati che fu, tuttavia, recepita dalla Costituzione come ordine del giorno), al punto da rappresentare il fulcro dell'equilibrio tra pesi e contrappesi su cui poggia la Repubblica, collide con il principio maggioritario scaturito dalle riforme elettorali degli anni '90.

Né appare immaginabile, peraltro, che un Parlamento eletto con un sistema con premio di maggioranza, dunque volto a privilegiare le ragioni della « governabilità » a scapito di quelle della rappresentanza, possa intraprendere il percorso di un'ampia riforma costituzionale che implica una riflessione radicale sull'ordinamento (bicameralismo o monocameralismo, contenuto del federalismo, elezione diretta del *Premier*, assetto dell'ordine giudiziario, diritto all'informazione eccetera), senza dare voce all'articolato pluralismo della politica e delle culture presenti nel Paese.

La Costituzione è la regola cui si obbligano tutti i cittadini: la regola che supera la dimensione della politica partigiana per assumere un valore più alto e proiettato nel tempo.

È necessario allora che un'Assemblea dotata di poteri costituenti, il cui compito precipuo è quello di definire un nuovo assetto generale del « patto » tra governanti e governati, si avvalga, nella fase della selezione dei suoi componenti, del pieno concorso di tutte le istanze politiche, economiche e sociali presenti nel Paese. Ciò, in particolare, al fine di garantire che la nuova forma di Stato e la nuova forma di Governo siano determinate — sotto ogni profilo — nel segno del più alto concorso democratico, e dunque attraverso l'azione di un soggetto istituzionale che sia la proiezione più « fedele » possibile della

composizione del tessuto sociale e produttivo del Paese.

Per quanto riguarda, dunque, il sistema elettorale da adottare in vista della costituzione dell'Assemblea, l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale prevede l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che ha disciplinato le modalità per l'elezione dell'Assemblea costituente prevedendo l'attribuzione dei seggi tra liste concorrenti con il sistema dei quozienti interi e dei più altri resti (così optando per un sistema elettorale chiaramente proporzionale). In proposito, il medesimo articolo 2 attribuisce al Governo il compito di provvedere agli interventi normativi necessari, da un lato, per adeguare le norme del citato decreto legislativo luogotenenziale al numero dei membri dell'Assemblea e alla rappresentanza minima prevista per ciascuna regione (in relazione, ad esempio, alla determinazione delle circoscrizioni elettorali), dall'altro, per coordinarne il disposto con le norme vigenti per l'elezione dei due rami del Parlamento nazionale, con particolare riguardo alle materie dell'elettorato attivo e passivo, del procedimento elettorale preparatorio e dello svolgimento delle operazioni di voto.

Particolare rilievo assumono poi taluni profili connessi al procedimento previsto per la promulgazione e per l'entrata in vigore del testo di riforma costituzionale approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri. L'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale prevede infatti che il testo approvato sia sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale *referendum* si caratterizza per la sua non riconducibilità agli affini istituti di democrazia diretta previsti nel nostro sistema costituzionale vigente, non esplicando infatti — come è evidente — effetti abrogativi, né rivestendo natura consultiva. Il contenuto proprio del *referendum* previsto dall'articolo 7 appare piuttosto caratterizzarsi quale approvazione ovvero rieiezione *tout court* del testo deliberato dall'Assemblea, in ciò palesandosi semmai prossimo al-

l'istituto previsto all'articolo 138, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, vale sottolineare come lo svolgimento di quest'ultimo sia disciplinato in termini meramente eventuali (essendo attivabile solo ove ne facciano specifica richiesta i soggetti previsti dalla norma medesima) e possa addirittura non avere luogo (ove le Assemblee parlamentari approvino il testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti); il *referendum* di cui è invece previsto l'intervento ai sensi del citato articolo 7 è finalizzato ad accrescere il grado della qualità democratica sottostante alla riforma del sistema istituzionale contenuta nella « decisione costituente », dovendo ad esso procedersi comunque, a prescindere dalla presentazione di specifiche richieste in tale

senso e senza che maggioranze comunque qualificate possano valere a impedirne lo svolgimento.

Sul punto della piena partecipazione popolare al processo costituente appare, infine, assai significativo rimarcare la previsione della possibile presentazione di un testo di minoranza, diverso da quello approvato a maggioranza assoluta, da parte di un quarto dei membri del consenso costituente. Ove ciò avvenga, è previsto che il *referendum* si effettui su entrambi i testi in alternativa tra loro, con la rilevante conseguenza del possibile sovvertimento delle determinazioni dell'Assemblea ad opera di un difforme avviso espresso direttamente dal corpo elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. È istituita un'Assemblea per la riforma della Costituzione, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda della Costituzione.

ART. 2.

1. L'Assemblea è composta da centocinquanta membri, eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante nell'Assemblea. La ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale.

3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le cui disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono modificate ai sensi delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e altresì coordinate, per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina dell'elettorato at-

tivo, con le disposizioni vigenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale.

2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.

3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

ART. 4.

1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è altresì stabilito il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla data di emanazione del decreto medesimo. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni.

3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.

ART. 5.

1. L'Assemblea approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e quattro segretari che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.

ART. 6.

1. L'Assemblea provvede alle spese e alla gestione delle risorse ad essa attribuite dalla legge secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base di intese tra i rispettivi Uffici di presidenza. Per ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.

ART. 7.

1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro dodici mesi dalla data della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1, comma 1. Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il testo approvato è sottoposto a *referendum* popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del medesimo testo nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea presenti un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato nelle forme previste dal comma 1 ed è sottoposto a *referendum* popolare in alternativa al testo approvato con la maggioranza di cui al medesimo comma 1.

4. Il testo sottoposto a *referendum* è promulgato se è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il testo approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data in cui si è svolto il *referendum* popolare ed entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. L'Assemblea è sciolta il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo di cui al comma 4.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL000840